

NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE LOCALI (E MATERIE CORRELATE) - OTTOBRE 2020

La materia dei tributi e delle entrate extra-tributarie, sia con riferimento alla normativa di merito che a quella collegata alle procedure (istituzionali ed operative/applicative) correlate, ha fatto registrare ulteriori modifiche ed integrazioni, in larga misura collegate alla situazione epidemiologica da Covid-19. In particolare, sono entrate in vigore ulteriori norme sia statali che provinciali che hanno innovato il quadro di riferimento. Di seguito quindi si procede all'illustrazione delle novità intervenute.

FONTI NORMATIVE ED AMMINISTRATIVE RICHIAMATE:

A) DELLO STATO

- D.L. n. 104/2020 (convertito dalla L. n. 126 del 13 ottobre 2020);
- D.M. del Ministero dell'Interno 30 settembre 2020.

B) DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- L.P. n. XX/2020 (B.U.R. n. XX del xx/ottobre 2020. E' espressamente prevista l'entrata in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione, con soppressione della vacatio legis).

ILLUSTRAZIONE PER SINGOLE MATERIE:

L'IM.I.S.:

NB: Le nuove norme IM.I.S. di seguito illustrate sono di automatica ed immediata applicazione, e sono in vigore per il solo periodo d'imposta 2020. In merito alle fattispecie oggetto di novella da parte del Consiglio provinciale, si dà per presupposto conosciuto quanto illustrato con la Nota Informativa pubblicata in data 10 settembre 2020 sul sito del servizio Autonomie Locali e riferita alla deduzione d'imponibile del 50% di cui all'articolo 7 comma 3 lettera b bis) della L.P. n. 14/2014 come introdotto dall'articolo 1 comma 1 della L.P. n. 6/2020.

L'articolo 1 della L.P. n. xx/2020 istituisce, con vigenza per il solo periodo d'imposta 2020 (in ragione della sua finalità a sostegno di determinate tipologie di fabbricati / contribuenti alla luce della situazione epidemiologica in corso) il nuovo articolo 14bis della L.P. n. 14/2014. La norma, come di seguito illustrato in dettaglio, introduce varie fattispecie per le quali viene disposta l'esenzione IM.I.S. La sua apparente complessità discende dalla necessità di ordine finanziario e non tributario di armonizzare le disposizioni con quelle (anch'esse esentive ed in larga misura analoghe) previste a livello statale in materia di I.MU.P. dall'articolo 78 del D.L. n. 104/2020 come convertito dalla L. n. 126/2020. Infatti, il minor gettito derivante dalle nuove esenzioni viene coperto con trasferimento finanziario dello Stato (tramite la Provincia in forza delle competenze statutarie in materia di finanza locale) laddove vi sia coincidenza tributaria tra le fattispecie I.MU.P. e le fattispecie IM.I.S., mentre laddove la nuova normativa IM.I.S. prevede maggiori esenzioni sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo l'onere finanziario è posto a carico del bilancio provinciale. In questo senso le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della L.P. n. xx/2020.

Sotto il profilo giuridico ed operativo, e con specifico riferimento all'attività dei Comuni (gli Uffici Tributi ed Entrate), le norme di cui al nuovo articolo 14bis della L.P. n. 14/2014 possono essere riassunte nei seguenti punti:

1. Sotto il profilo oggettivo (commi 1 e 3 del nuovo articolo 14bis), sono esenti dall'IM.I.S. per il periodo d'imposta 2020 (ovvero, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della L.P. n. 14/2014, per i mesi nei quali ricorrono anche gli elementi soggettivi e procedurali di cui ai punti successivi):
 - a) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze;
 - b) i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale;
 - c) i fabbricati di agriturismo, struttura ricettiva all'aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affittacamere, casa e appartamento per vacanze, bed and breakfast;
 - d) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - e) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
 - f) i fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
 - g) i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a esercizio rurale, casa per ferie e albergo diffuso.

ATTENZIONE: rispetto alle previsioni di cui all'articolo 7 comma 3 lettera b bis), si evidenzia che vi è coincidenza tra le fattispecie oggettive di tale norma (che disponeva la riduzione del 50% della base imponibile in base ai medesimi presupposti soggetti, oggettivi e procedurali) e quelle nuove qui in commento. Le uniche eccezioni (in senso ampliativo) sono rappresentate dai fabbricati di cui alle lettere d), e) ed f). **Per le fattispecie coincidenti con la precedente norma, si rinvia a livello interpretativo alle Note Informative pubblicate su questo sito in data 17 agosto 2020 e 10 settembre 2020 a commento dell'articolo 7 comma 3 lettera b bis) della L.P. n. 14/2014.** Per quanto riguarda invece le nuove fattispecie ora previste a presupposto dell'esenzione, in attesa di interpretazione ministeriale (vista per le stesse la coincidenza tipologica e di formulazione normativa tra I.M.U.P. ed IM.I.S.), si segnala unicamente che per i fabbricati di cui alla lettera f) il probabile riferimento identificativo è costituito dal Codice ATECO (I.V.A.) 93.29.10;

2. Sotto il profilo soggettivo (commi 2 e 3 del nuovo articolo 14bis) possono potenzialmente rientrare nell'esenzione tutti i soggetti passivi IM.I.S. (articolo 2 comma 1 e articolo 4 della L.P. n. 14/2014). Ad eccezione delle fattispecie oggettive di cui al precedente punto 1 lettere b) e d) (per le quali questo requisito non è richiesto), l'esenzione compete solo se vi è coincidenza tra soggetto passivo IM.I.S. e gestore dell'attività svolta nel fabbricato. **Data la formulazione del tutto analoga delle due norme, per l'illustrazione di questo aspetto si rinvia integralmente alle già richiamate Note Informative pubblicate su questo sito in data 17 agosto 2020 e 10 settembre 2020;**
3. Sotto il profilo procedurale (commi 2 e 3 del nuovo articolo 14bis), è confermato (in continuità con l'analoga previsione dell'articolo 7 comma 3 lettera b bis)) che l'esenzione ha come presupposto obbligatorio e vincolante la presentazione di una comunicazione da parte del soggetto passivo (ai sensi dell'articolo 11 comma 4) dalla quale risultino gli estremi catastali dei fabbricati per i quali sussistono i requisiti per la riduzione, i mesi di

¹ I riferimenti "articolati" tra "soggetto passivo" e "proprietario" o "soggetti passivi diversi dal proprietario" previsti dai due commi qui in commento sono finalizzati unicamente alla determinazione della linea di demarcazione giuridica tra le disposizioni I.M.U.P. e le disposizioni IM.I.S. per le finalità finanziarie sopra evidenziate. Dal combinato disposto delle norme deriva in ogni caso che tutti i soggetti passivi IM.I.S. rientrano potenzialmente nell'esenzione (contrariamente a quanto avviene per l'I.M.U.P., per la quale molte fattispecie sono limitate al soggetto passivo "proprietario"), per cui sotto il profilo operativo e dei rapporti con i contribuenti questo aspetto è del tutto semplificato ed omogeneo.

applicazione e la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui ai punti 1 e 2. La comunicazione deve essere presentata a pena di prescrizione (l'eventuale ritardo nella presentazione quindi non è sanabile con l'istituto del ravvedimento operoso) entro il 31 ottobre 2020. **E' importante sottolineare che il comma 5 del nuovo articolo 14bis fa salva la validità delle comunicazioni già regolarmente presentate dai contribuenti ai fini dell'articolo 7 comma 3 lettera b bis), i cui contenuti, considerando i mesi ed i fabbricati dichiarati, evolvono giuridicamente e tributariamente da riduzione del 50% della base imponibile ad esenzione;**

4. L'articolo 1 comma 2 della L.P. n. xx/2020 abroga l'articolo 7 comma 3 lettera b bis) della L.P. n. 14/2014 (come introdotto dall'articolo 1 comma 1 della L.P. n. 6/2020) e della riduzione di base imponibile dallo stesso disciplinata. La formulazione della norma non lascia margini interpretativi in relazione alla completa inapplicabilità della disposizione abrogata per l'intero periodo d'imposta 2020, ad eccezione della validità, ai fini della nuova esenzione, delle comunicazioni presentate in sua vigenza dai soggetti passivi, come sopra illustrato. Si segnala unicamente, a livello operativo, la necessità di verificare se gli elementi contenuti in tali dichiarazioni siano sufficienti ad attribuire i fabbricati, sotto il profilo oggettivo (vedi punto 1) alle fattispecie del comma 1 o del comma 3 del nuovo articolo 14bis, e questo anche nella prospettiva della certificazione che dovrà essere presentata per le definizioni finanziarie del minor gettito tra Provincia e Stato. Si ricorda che il Comune ha titolo per chiedere chiarimenti al soggetto passivo in tal senso;
5. In base alle comunicazioni pervenute, il Comune soggetto attivo (che non deve adottare alcun provvedimento di recepimento o attuazione della norma qui in illustrazione e non ha la competenza per modificarne gli elementi costitutivi) predispone i modelli precompilati F24 di cui all'articolo 9 comma 5 della L.P. n. 14/2014³. Nel caso in cui le condizioni comunicate variassero dopo il 31 ottobre⁴, è onere del contribuente provvedere (anche in collaborazione con il Comune) alla modifica del calcolo dell'imposta presente sul modello precompilato (si vedano in proposito le regole generali di validità dei precompilati illustrate al Paragrafo 6.3 della guida Operativa IM.I.S. attuale versione 6.3 pubblicata sul sito del Servizio Autonomie Locali);
6. Infine, il comma 4 del nuovo articolo 14bis vincola l'applicazione dell'esenzione al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nella sua formulazione straordinaria (e molto più ampia di quella ordinaria) intervenuta nel corso del 2020 con le fonti comunitarie indicate nella disposizione qui in commento. Su questo aspetto si rinvia a successive comunicazioni, anche in considerazione del fatto che al momento l'interpretazione su tale materia è ancora in divenire anche a livello statale.

I TRIBUTI LOCALI MINORI:

2 E quindi entro il termine perentorio del 30 settembre fissato da tale norma. Eventuali dichiarazioni presentate tardivamente non possono essere tenute in considerazione ai fini della nuova esenzione. Tuttavia, evidentemente, questi soggetti passivi possono ora presentare una nuova comunicazione entro il 31 ottobre 2020, ed in questo senso, alla luce dello Statuto dei Diritti del contribuente (L. n. 212/2000), è opportuna una segnalazione informativa agli stessi.

3 Questo comporta che il Comune non può in alcun caso procedere al riconoscimento d'ufficio di fabbricati ai quali applicare la riduzione, neppure in base alla propria banca dati pregressa.

4 Ad esempio se il contribuente dichiara la sussistenza dei requisiti, per i fabbricati evidenziati, fino al 31 dicembre 2020, ma con il mese di novembre l'attività invece cessa. **Viceversa, si evidenzia che l'inizio dell'attività dopo il 31 ottobre (ovvero il concretizzarsi di altri elementi a completamente dei presupposti per l'esenzione, ad esempio il subentro del soggetto passivo nella gestione dell'attività, ovvero l'acquisizione della condizione di "soggetto passivo" per via negoziale) può costituire presupposto per l'esenzione (relativamente ad uno o due mesi) anche in assenza di comunicazione. Infatti le disposizioni di cui al nuovo articolo 14bis fermano tale obbligo comunicativo al 31 ottobre ed alla situazione oggettiva e soggettiva in essere a quel momento, ma non vietano, in astratto, il riconoscimento del diritto all'esenzione anche dopo tale termine per le nuove fattispecie. In questo senso, appare ancor più necessaria la collaborazione tra Comune e soggetto passivo nella gestione dei modelli di versamento F24.**

In materia di T.O.S.A.P. / C.O.S.A.P., rispetto a quanto già illustrato con la Nota Informativa del 17 agosto 2020 (alla quale si rinvia per il dettaglio) si segnala che l'articolo 109 del D.L. n. 104/2020 nella versione scaturita in sede di conversione (L. n. 126/2020) prevede:

- a) L'esenzione dall'1 marzo **al 15 ottobre 2020 (anziché il previgente 30 aprile 2020)** in favore delle occupazioni poste in essere da esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche;
- b) L'esenzione dall'1 maggio al **31 dicembre 2020 (termine già previsto nella versione originaria del D.L. n. 104/2020 e confermato in sede di conversione in legge)** in favore delle occupazioni poste in essere dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della L. n. 287/1991 (bar, ristoranti, discoteche, stabilimenti balneari, gelaterie, pizzerie al taglio e simili).

Entrambe le esenzioni sono di immediata applicazione senza necessità né facoltà per il Comune di porre in essere provvedimenti di attuazione o recepimento. Le norme richiamate prevedono un trasferimento compensativo ai Comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato, per la copertura del minor gettito.

I PROCEDIMENTI CORRELATI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE:

- a) Riscossione ordinaria e coattiva: si segnala che, come confermato dalla Legge di conversione n. 126/2020, in materia di riscossione coattiva l'articolo 99 del D.L. n. 104/2020 **proroga al 15 ottobre 2020 la sospensione per l'emissione dei titoli e documenti susseguenti a provvedimenti di accertamento divenuti definitivi dopo l'8 marzo 2020**. Tale termine costituisce proroga dei precedenti (31 maggio e 31 agosto) stabiliti dagli articoli 67 e 68 del D.L. n. 18/2020 come modificati dall'articolo 157 del D.L. n. 34/2020. I procedimenti di riscossione coattiva attivati prima dell'8 marzo 2020 proseguono nel loro normale iter;
- b) Termini per l'adozione dei provvedimenti degli organi comunali: alla data odierna il termine per l'adozione del bilancio di previsione degli Enti Locali per il 2020 è fissato al **31 ottobre 2020 dal D.M. 30 settembre 2020 del Ministero dell'Interno** (oggetto di specifica pubblicazione informativa su questo sito in data 14 ottobre 2020 alla quale si rinvia per l'illustrazione di dettaglio). Tale termine è automaticamente applicabile a livello provinciale ai sensi del Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale 2020 sottoscritto in data 8 novembre 2019). Entro la medesima data, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 9bis della L.P. n. 36/1993, è possibile procedere all'adozione di delibere in materia di tributi e tariffe locali.

Trento, 21 ottobre 2020